



2018/0217(COD)

24.10.2018

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: Ulrike Müller

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	55

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013

(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0393),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0247/2018),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0000/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [**nuovo regolamento finanziario**]¹², in particolare quelle che disciplinano la gestione concorrente con gli Stati membri, il funzionamento degli organismi riconosciuti e i principi di bilancio, dovrebbero applicarsi agli interventi e alle misure stabiliti dal presente regolamento.

¹² Regolamento (UE, Euratom) ... [**nuovo regolamento finanziario**].

Emendamento

(5) Le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) **2018/1046** del Parlamento europeo e del Consiglio¹², in particolare quelle che disciplinano la gestione concorrente con gli Stati membri, il funzionamento degli organismi riconosciuti e i principi di bilancio, dovrebbero applicarsi agli interventi e alle misure stabiliti dal presente regolamento.

¹² Regolamento (UE, Euratom) **2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193, del 30.7.2018, pag. 1).**

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Le disposizioni del regolamento (UE) .../... [regolamento RDC¹] .../... dovrebbero applicarsi, mutatis mutandis, agli interventi e alle misure stabiliti dal

presente regolamento.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) "indicatore di output", un indicatore di output come definito all'articolo 2, punto 12, del regolamento (UE) .../... [regolamento RDC].

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c ter) "indicatore di risultato", un indicatore di risultato come definito all'articolo 2, punto 13, del regolamento (UE) .../... [regolamento RDC].

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c quater) "grave carenza", una grave carenza come definita all'articolo 2, punto 30, del regolamento (UE) .../... [regolamento RDC].

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c quinquies) "organismo intermedio", un organismo intermedio come definito all'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) .../... [regolamento RDC].

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera c sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c sexies) "piano d'azione", un piano d'azione conformemente all'articolo 39, paragrafo 1, e all'articolo 40, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6 bis

Misure di informazione

1. La comunicazione di informazioni finanziata a norma dell'articolo 7, lettera e), ha in particolare lo scopo di contribuire a spiegare, attuare e sviluppare la PAC e a sensibilizzare il

pubblico ai suoi contenuti e ai suoi obiettivi, ripristinare la fiducia dei consumatori a seguito di crisi attraverso campagne informative, informare gli agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle zone rurali, promuovere il modello agricolo europeo e aiutare i cittadini a comprenderlo. Sono fornite informazioni coerenti, obiettive ed esaurienti, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione.

2 *Le misure di cui al paragrafo 1 possono configurarsi come:*

(a) programmi di attività annuali o altre misure specifiche, presentati da parti terze;

(b) attività intraprese su iniziativa della Commissione. Sono escluse le misure derivanti da un obbligo legale e le misure che beneficiano di un finanziamento nell'ambito di un'altra azione dell'Unione.

Per l'esecuzione delle attività di cui alla lettera b) del primo comma, la Commissione può essere assistita da esperti esterni. Le misure di cui al primo comma contribuiscono alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

3. *La Commissione pubblica ogni anno un invito a presentare proposte nel rispetto delle condizioni del regolamento finanziario.*

4. *Le misure previste e attuate a norma del presente articolo sono comunicate al comitato di cui all'articolo 101, paragrafo 1.*

5. *La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo.*

Or. en

Motivazione

L'articolo 44 è spostato dopo l'articolo 6 come nuovo articolo nel presente capitolo; il contenuto non è stato modificato.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Su iniziativa o per conto della Commissione i Fondi possono finanziare ciascuno direttamente le attività di preparazione, monitoraggio, assistenza amministrativa e tecnica nonché la valutazione, l'audit e l'ispezione necessarie ad attuare la PAC. In particolare:

Emendamento

Su iniziativa o per conto della Commissione i Fondi possono finanziare ciascuno direttamente le attività di preparazione, monitoraggio, assistenza amministrativa e tecnica nonché la valutazione, l'audit e l'ispezione necessarie ad attuare la PAC. ***Il contributo del FEASR di cui all'articolo 86, paragrafo 3, del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC] tiene conto dell'aumento dello sviluppo della capacità amministrativa per quanto riguarda i nuovi sistemi di governance e di controllo nello Stato membro.*** In particolare:

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 8

Testo della Commissione

[...]

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

La formulazione di questo articolo è stata spostata per metà all'articolo 9 bis (nuovo) e per metà all'articolo 10 bis (nuovo).

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 bis

Autorità competente

1. Gli Stati membri designano un'autorità a livello ministeriale competente per:

(a) il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 2;

(b) il riconoscimento dell'organismo di coordinamento di cui all'articolo 10 bis;

(c) la nomina dell'organismo di certificazione di cui all'articolo 11;

(d) l'esecuzione dei compiti affidati all'autorità competente in virtù del presente capo.

2. Con atto formale l'autorità competente decide in merito al rilascio o, in seguito a revisione, alla revoca del riconoscimento dell'organismo pagatore e dell'organismo di coordinamento sulla base di un esame dei criteri di accreditamento che devono essere adottati dalla Commissione in conformità all'articolo 12 bis, paragrafo 1, lettera a). L'autorità competente informa immediatamente la Commissione dei riconoscimenti e delle revoche.

Or. en

(Cfr. la formulazione (modificata) dell'ex. articolo 9)

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9

soppresso

Autorità competente

1. Gli Stati membri designano un'autorità a livello ministeriale competente per:

(a) il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori di cui all'articolo 8, paragrafo 2;

(b) il riconoscimento dell'organismo di coordinamento di cui all'articolo 8, paragrafo 4;

(c) la nomina dell'organismo di certificazione di cui all'articolo 11;

(d) l'esecuzione dei compiti affidati all'autorità competente in virtù del presente capo.

2. Con atto formale l'autorità competente decide in merito al rilascio o, in seguito a revisione, alla revoca del riconoscimento dell'organismo pagatore e dell'organismo di coordinamento sulla base di un esame dei criteri di accreditamento che devono essere adottati dalla Commissione in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a). L'autorità competente informa immediatamente la Commissione dei riconoscimenti e delle revoche.

Or. en

(La formulazione di questo articolo è stata spostata (e modificata) al nuovo articolo 8 bis)

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 9 bis (nuovo)

Articolo 9 bis

Organismi pagatori

1. Gli organismi pagatori sono servizi od organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6.

Fatta eccezione per l'esecuzione dei pagamenti, tali compiti possono essere delegati.

2. Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi o gli organismi che dispongono di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrano garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti. A tal fine, gli organismi pagatori soddisfano le condizioni minime di riconoscimento per quanto riguarda l'ambiente interno, le attività di controllo, l'informazione e la comunicazione nonché il monitoraggio stabilite dalla Commissione a norma dell'articolo 12 bis, paragrafo 1, lettera a).

Ogni Stato membro limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti:

(a) a un organismo unico a livello nazionale o, eventualmente, a uno per regione; e

(b) a un organismo unico per la gestione delle spese del FEAGA e del FEASR.

Tuttavia, se gli organismi pagatori sono costituiti a livello regionale, gli Stati membri sono tenuti anche a costituire un organismo pagatore a livello nazionale per i regimi di aiuti che, per loro natura, devono essere gestiti a livello nazionale o ad affidare la gestione di tali regimi ai loro organismi pagatori regionali.

Il riconoscimento è revocato agli

organismi pagatori che non gestiscono spese del FEAGA o del FEASR per almeno tre anni.

Gli Stati membri non nominano nuovi organismi pagatori supplementari dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Ai fini dell'articolo 63, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE, Euratom) 2018/... [il nuovo regolamento finanziario] (di seguito "il regolamento finanziario"), entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario in questione il responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto elabora e fornisce alla Commissione quanto segue:

(a) i conti annuali delle spese sostenute nello svolgimento dei compiti affidati all'organismo pagatore riconosciuto, come stabilito all'articolo 63, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione in conformità all'articolo 51;

(b) la relazione sulla liquidazione finanziaria annuale di cui all'articolo 51, paragrafo 1, che indica che le spese sono state effettuate conformemente all'articolo 35;

(c) una dichiarazione di gestione, come stabilito all'articolo 63, paragrafo 6, del regolamento finanziario, in merito al fatto che le informazioni sono presentate in modo adeguato, completo e accurato, come previsto all'articolo 63, paragrafo 6, lettera a), del regolamento finanziario.

Il termine del 15 febbraio indicato nel primo comma può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1° marzo, su richiesta dello Stato membro interessato, come stabilito all'articolo 63, paragrafo 7, secondo comma del regolamento finanziario.

4. Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di

soddisfare uno o più criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 2, lo Stato membro, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, revoca tale riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine che sarà stabilito dall'autorità competente in funzione della gravità del problema.

5. Gli organismi pagatori gestiscono e garantiscono il controllo delle operazioni connesse all'intervento pubblico di cui sono responsabili e ne assumono la responsabilità generale in tale ambito.

Se il sostegno è erogato attraverso uno strumento finanziario attuato dalla BEI o altra istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, l'organismo pagatore si basa sulla relazione di controllo a sostegno delle domande di pagamento presentata dalla BEI o altra istituzione internazionale.

Or. en

(Cfr. la formulazione (modificata) dell'ex. articolo 8)

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10

soppresso

Poteri della Commissione

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 100 che integrano il presente regolamento con norme concernenti:

(a) le condizioni minime per il riconoscimento degli organismi pagatori

di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e degli organismi di coordinamento di cui all'articolo 8, paragrafo 4;

(b) gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico e le norme relative alla natura delle loro responsabilità in materia di gestione e di controllo.

2.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:

(a) le procedure per il rilascio, la revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, nonché le procedure per la supervisione del riconoscimento degli organismi pagatori;

(b) le attività e i controlli oggetto della dichiarazione di gestione degli organismi pagatori di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera c);

(c) il funzionamento dell'organismo di coordinamento e la notifica alla Commissione delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

Or. en

(La formulazione di questo articolo è stata spostata (e modificata) all'articolo 12 bis (nuovo))

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Organismi di coordinamento

Qualora siano riconosciuti più organismi

pagatori, lo Stato membro nomina un organismo pubblico di coordinamento, cui assegna i seguenti compiti:

- (a) raccogliere le informazioni da fornire alla Commissione e trasmetterle alla Commissione;*
- (b) fornire la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 52, paragrafo 1;*
- (c) adottare o coordinare azioni intese a ovviare alle lacune di natura comune e tenere informata la Commissione sull'eventuale seguito, mediante un piano d'azione di cui all'articolo 39, paragrafo 1, e all'articolo 40, paragrafo 1;*
- (d) promuovere e garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione.*

2. Ai fini dell'articolo 63, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE, Euratom) 2018/... [il nuovo regolamento finanziario] (di seguito "il regolamento finanziario"), entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario in questione una dichiarazione di gestione è elaborata e fornita alla Commissione in merito a quanto segue:

- (a) il buon funzionamento dei sistemi di governance istituiti, che forniscono le garanzie necessarie in merito agli output indicati nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, come stabilito all'articolo 63, paragrafo 6, lettere b) e c), del regolamento finanziario;*
- (b) un'analisi della natura e della portata degli errori e delle debolezze individuati nei sistemi dagli audit e dai controlli, nonché le azioni correttive intraprese o pianificate, come previsto all'articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario.*

Per gli Stati membri che non hanno un organismo di coordinamento, i compiti di

cui al presente articolo sono assegnati all'autorità competente.

Per quanto riguarda l'elaborazione delle informazioni finanziarie di cui al primo comma, lettera a), l'organismo di coordinamento è soggetto a specifico riconoscimento degli Stati membri.

La relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione fornita dall'organismo di coordinamento rientra nel parere di cui all'articolo 11, paragrafo 1, ed è trasmessa corredata di una dichiarazione di gestione che copre l'intera relazione.

Or. en

(Cfr. la formulazione (modificata) dell'ex. articolo 8)

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Tale parere indica inoltre se l'esame mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera c).

Emendamento

Tale parere indica inoltre se l'esame mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 3, lettera c).

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti i compiti degli organismi di certificazione, inclusi i controlli da effettuare e gli organismi soggetti a tali controlli, nonché i certificati, le relazioni e i relativi

Emendamento

Una volta che le autorità competenti degli Stati membri hanno nominato l'organismo di certificazione di cui all'articolo 11 e ne hanno informato la Commissione, la Commissione presenta un elenco esaustivo di tutti tali organismi

documenti di accompagnamento che tali organismi devono redigere.

al Parlamento europeo, entro un anno a decorrere da...[la data di applicazione del presente regolamento] e una seconda volta entro quattro anni a decorrere da tale data;

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli atti di esecuzione stabiliscono inoltre:

soppresso

(a) i principi di audit su cui si basano i pareri dell'organismo di certificazione, inclusa una valutazione dei rischi, i controlli interni e il livello richiesto degli elementi probatori di audit;

(b) i metodi di audit che gli organismi di certificazione devono utilizzare per formulare i propri pareri, tenuto conto degli standard internazionali in materia di audit.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento Titolo II – capo II bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

CAPO II bis

Servizio di consulenza aziendale

Articolo 11 bis

Servizio di consulenza aziendale

1. Gli Stati membri includono nel piano strategico della PAC un sistema per fornire servizi di consulenza per gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC in materia di conduzione della terra e dell'azienda ("servizi di consulenza aziendale").

2. I servizi di consulenza aziendale coprono gli aspetti economici, ambientali e sociali e forniscono informazioni scientifiche e tecnologiche aggiornate, sviluppate mediante la ricerca e l'innovazione. Essi sono integrati nei servizi correlati dei consulenti aziendali, dei ricercatori, delle organizzazioni di agricoltori e di altri portatori di interessi pertinenti che formano i sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (Agricultural Knowledge and Innovation Systems - AKIS).

3. Gli Stati membri garantiscono che la consulenza aziendale fornita sia imparziale e che i consulenti siano esenti da conflitti di interesse.

4. I servizi di consulenza aziendale contemplano come minimo:

(a) tutti i requisiti, le condizioni e gli impegni in materia di gestione applicabili agli agricoltori e agli altri beneficiari stabiliti nel piano strategico della PAC, compresi i requisiti e le norme nell'ambito della condizionalità e le condizioni per i regimi di sostegno, nonché le informazioni sugli strumenti finanziari e sui piani aziendali istituiti a norma del

piano strategico della PAC;

(b) i requisiti definiti dagli Stati membri per applicare la direttiva 2000/60/CE, la direttiva 92/43/CEE, la direttiva 2009/147/CE, la direttiva 2008/50/CE, la direttiva (UE) 2016/2284, il regolamento (UE) 2016/2031, il regolamento (UE) 2016/429 e l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} nonché la direttiva 2009/128/CE;

(c) le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica, come indicato nella comunicazione "Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica"^{1 ter};

(d) la gestione del rischio di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC];

(e) il sostegno all'innovazione, in particolare per la preparazione e l'attuazione di progetti di gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 114;

(f) lo sviluppo e l'agevolazione dell'accesso alle tecnologie digitali nell'agricoltura e nelle zone rurali, di cui all'articolo 102.

3. Requisiti specifici relativi al sistema di consulenza aziendale

(a) Gli Stati membri garantiscono, mediante una procedura pubblica adeguata, che i consulenti che lavorano nell'ambito del sistema di consulenza aziendale siano adeguatamente qualificati e seguano una formazione periodica.

(b) Gli Stati membri garantiscono una netta separazione tra le attività di consulenza e le attività di controllo. A tale riguardo e senza pregiudizio delle disposizioni normative nazionali in

materia di accesso del pubblico ai documenti, gli Stati membri provvedono affinché gli organismi selezionati e designati di cui all'articolo 12, paragrafo 1, non svelino dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dal beneficiario che gestisce l'azienda in questione, tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività per le quali il diritto unionale o nazionale prescrive l'obbligo di informare le autorità pubbliche, specialmente in caso di reato. L'autorità nazionale interessata fornisce al potenziale beneficiario, principalmente con mezzi elettronici, l'elenco degli organismi selezionati e designati di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

^{1 bis} Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

^{1 ter} "Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica" (COM(2017) 339 final).

Or. en

(Cfr. la formulazione (modificata) dell'articolo 13 del COM (2018)0392 del 1 giugno 2018))

Motivazione

Articolo 13 Piano strategico, lettera f), aggiunta di "l'agevolazione dell'accesso alle"; 3. requisiti specifici relativi al sistema di consulenza aziendale, cfr. l'attuale regolamento orizzontale, articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3; aggiunta al paragrafo 3. Requisiti specifici relativi al sistema di consulenza aziendale, lettera a). Gli Stati membri garantiscono, "mediante una procedura pubblica adeguata", che i consulenti che lavorano nell'ambito del sistema di consulenza aziendale siano adeguatamente qualificati e seguano una formazione periodica.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 12

Testo della Commissione

Articolo 12

Massimale di bilancio

1. Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal regolamento (UE, Euratom) [COM(2018) 322 final].

2. Qualora il diritto dell'Unione preveda che sugli importi di cui al paragrafo 1 siano operate detrazioni o aumenti, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 101, il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA in base ai dati indicati nel diritto dell'Unione.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 bis

Poteri della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 100 che integrano il presente regolamento con norme concernenti:

- (a) le condizioni minime per il riconoscimento degli organismi pagatori di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 2, e degli organismi di coordinamento di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 4;**
- (b) gli obblighi degli organismi**

pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico e le norme relative alla natura delle loro responsabilità in materia di gestione e di controllo.

(c) le procedure per il rilascio, la revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, nonché le procedure per la supervisione del riconoscimento degli organismi pagatori;

(d) le attività e i controlli oggetto della dichiarazione di gestione degli organismi pagatori di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera c);

(e) il funzionamento dell'organismo di coordinamento e la notifica alla Commissione delle informazioni di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 4.

3. La Commissione adotta atti delegati che integrano il presente regolamento stabilendo norme riguardanti i compiti degli organismi di certificazione, inclusi i controlli da effettuare e gli organismi soggetti a tali controlli, nonché i certificati, le relazioni e i relativi documenti di accompagnamento che tali organismi devono redigere.

Tali atti delegati stabiliscono inoltre:

(a) i principi di audit su cui si basano i pareri dell'organismo di certificazione, inclusa una valutazione dei rischi, i controlli interni e il livello richiesto degli elementi probatori di audit;

(b) i metodi di audit che gli organismi di certificazione devono utilizzare per formulare i propri pareri, tenuto conto degli standard internazionali in materia di audit.

Or. en

(Cfr. la formulazione (modificata) dell'ex. articolo 10)

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 13

Testo della Commissione

Articolo 13

Rispetto del massimale

1. Qualora il diritto dell'Unione preveda un massimale finanziario in euro per le spese agricole per un dato Stato membro, tali spese sono rimborsate nel limite di tale massimale fissato in euro e, in caso di applicazione degli articoli 37 e 40, con gli eventuali adattamenti necessari.

2. Le dotazioni degli Stati membri per gli interventi di pagamento diretto di cui all'articolo 81 del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC], corretti alla luce degli adattamenti di cui all'articolo 15 del presente regolamento, sono considerati massimali finanziari in euro.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 bis

Autorità di gestione

1. Gli Stati membri designano un'autorità di gestione per i piani strategici della PAC. Gli Stati membri assicurano che sia stato istituito il pertinente sistema di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri

organismi. Gli Stati membri sono responsabili del buon funzionamento del sistema per tutta la durata del piano strategico della PAC.

2. L'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del piano strategico della PAC. Essa assicura in particolare:

(a) l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici sul piano e sulla sua attuazione, richiesti a fini di monitoraggio e valutazione, e segnatamente delle informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi e dei target finali prestabiliti;

(b) che i beneficiari e altri organismi coinvolti nell'esecuzione degli interventi:

(i) siano informati degli obblighi derivanti dall'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un adeguato codice contabile per tutte le transazioni relative a un'operazione;

(ii) siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la registrazione dei prodotti e dei risultati;

(c) che ai beneficiari interessati sia fornito, ove opportuno tramite mezzi elettronici, l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e le norme minime di buone condizioni agronomiche e ambientali stabilite a norma del titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) [regolamento sui piani strategici della PAC] da applicare a livello di azienda, nonché informazioni chiare e precise al riguardo;

(d) che la valutazione ex ante di cui all'articolo 125 del regolamento (UE) [regolamento sui piani strategici della PAC] sia conforme al sistema di monitoraggio e valutazione e che sia

accettata e trasmessa alla Commissione;

(e) che sia istituito il piano di valutazione di cui all'articolo 126 del regolamento UE [regolamento sui piani strategici della PAC], che la valutazione ex post di cui al medesimo articolo sia svolta entro i termini fissati nel presente regolamento, assicurando che tali valutazioni siano conformi al sistema di monitoraggio e valutazione e siano presentate al comitato di monitoraggio di cui all'articolo 111 e alla Commissione;

(f) che il comitato di monitoraggio riceva le informazioni e i documenti necessari per monitorare l'attuazione del piano strategico della PAC alla luce degli specifici obiettivi e priorità del medesimo;

(g) che la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione sia redatta e corredata di tabelle di monitoraggio aggregate e che, previa consultazione del comitato di monitoraggio, sia presentata alla Commissione;

(h) che siano condotte le pertinenti azioni di follow-up sulle osservazioni della Commissione sulle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione;

(i) che l'organismo pagatore sia debitamente informato, in particolare in merito alle procedure applicate e agli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti;

(j) che i beneficiari nel quadro di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali riconoscano il sostegno finanziario ricevuto, incluso tramite l'uso adeguato dell'emblema dell'Unione conformemente alle norme stabilite dalla Commissione in applicazione del paragrafo 5;

(k) che sia data pubblicità al piano strategico della PAC, tra l'altro attraverso la rete nazionale della PAC, informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni

professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi coinvolti nella promozione della parità di genere e le organizzazioni non governative interessate (incluse le organizzazioni che operano nel settore dell'ambiente) circa le possibilità offerte dal piano strategico della PAC e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti dello stesso, nonché informando i beneficiari e il pubblico circa i contributi dell'Unione all'agricoltura e allo sviluppo rurale tramite il piano strategico della PAC.

3. Lo Stato membro o l'autorità di gestione possono designare uno o più organismi intermedi, che possono essere enti locali, enti regionali di sviluppo o organizzazioni non governative, affinché provvedano alla gestione e all'esecuzione degli interventi del piano strategico della PAC.

4. L'autorità di gestione rimane pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione di dette funzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi. L'autorità di gestione provvede affinché sussistano le opportune disposizioni che consentano all'organismo delegato di disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento delle proprie funzioni.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, sulla base dei pareri scientifici e in conformità dell'articolo 8 del regolamento UE [regolamento sui piani strategici della PAC], che integrino il presente regolamento con norme dettagliate sull'applicazione dei requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità di cui al paragrafo 2, punti j) e k). Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura di esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2 del regolamento (UE) .../...[regolamento sui piani strategici della PAC].

(Cfr. la formulazione (modificata) dell'articolo 110 "Autorità di gestione" del COM (2018)0216 del 1 giugno 2018))

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14

soppresso

Riserva agricola

1. All'inizio di ciascun esercizio è opportuno istituire nell'ambito del FEAGA una riserva intesa a fornire un sostegno supplementare al settore agricolo per la gestione o la stabilizzazione dei mercati o in caso di crisi della produzione o della distribuzione agricola (di seguito "la riserva agricola").

Gli stanziamenti per la riserva agricola sono iscritti direttamente nel bilancio dell'Unione.

I fondi della riserva agricola sono messi a disposizione per le misure previste dagli articoli da 8 a 21 e 219, 220 e 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per l'esercizio o gli esercizi per cui è richiesto il sostegno supplementare.

2. L'importo della riserva è pari ad almeno 400 milioni di EUR a prezzi correnti all'inizio di ciascun esercizio del periodo 2021-2027. Se del caso, la Commissione può adeguare l'importo della riserva agricola nel corso dell'esercizio, in considerazione delle evoluzioni o delle prospettive del mercato nell'esercizio in corso o in quello successivo e tenendo conto degli stanziamenti disponibili a titolo del FEAGA.

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario, gli

stanziamenti non impegnati della riserva agricola sono riportati senza limiti di tempo per finanziare la riserva agricola negli esercizi successivi.

Inoltre, in deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario, l'importo totale non utilizzato della riserva per le crisi disponibile alla fine dell'esercizio 2020 è riportato all'esercizio 2021 senza essere riversato nelle linee di bilancio che coprono le azioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), e messo a disposizione per finanziare la riserva agricola.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione

Riserva *agricola*

Emendamento

Riserva *per le crisi*

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

All'inizio di ciascun esercizio è opportuno istituire *nell'ambito del FEAGA* una riserva intesa a fornire un sostegno supplementare al settore agricolo *per la gestione o la stabilizzazione dei mercati o*

Emendamento

All'inizio di ciascun esercizio è opportuno istituire una riserva intesa a fornire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di crisi della produzione o della distribuzione agricola (di seguito "la

in caso di crisi della produzione o della distribuzione agricola (di seguito "la riserva *agricola*").

riserva *per le crisi*").

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli stanziamenti per la riserva agricola sono iscritti direttamente nel bilancio dell'Unione.

soppresso

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

I fondi della riserva agricola sono messi a disposizione per le misure previste dagli articoli da 8 a 21 e 219, 220 e 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per l'esercizio o gli esercizi per cui è richiesto il sostegno supplementare.

soppresso

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'importo della riserva è pari ad almeno 400 milioni di EUR a prezzi correnti

L'importo della riserva *per le crisi* è pari ad almeno 400 milioni di EUR a prezzi

all'inizio di ciascun esercizio del periodo 2021-2027. Se del caso, la Commissione può adeguare l'importo della riserva **agricola** nel corso dell'esercizio, in considerazione delle evoluzioni **o delle prospettive del mercato nell'esercizio in corso o in quello successivo e tenendo conto degli stanziamenti disponibili a titolo del FEAGA.**

correnti all'inizio di ciascun esercizio del periodo 2021-2027. Se del caso, la Commissione può adeguare l'importo della riserva nel corso dell'esercizio, in considerazione delle evoluzioni **delle crisi, tenendo conto delle entrate con destinazione specifica disponibili o dei rimborsi di irregolarità agricole della rubrica 2 come prima e principale fonte.**

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora gli stanziamenti disponibili di cui al primo comma non siano sufficienti, è possibile ricorrere in ultima istanza alla disciplina finanziaria per completare la riserva annuale di crisi;

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14 bis

Comitato di monitoraggio

1. Lo Stato membro istituisce un comitato che monitori l'attuazione del piano strategico della PAC (il "comitato di monitoraggio") prima che questo venga presentato. Ciascun comitato di monitoraggio adotta il proprio regolamento interno. Il comitato di monitoraggio si riunisce almeno una volta

all'anno ed esamina tutte le questioni riguardanti i progressi compiuti dal piano strategico della PAC verso il conseguimento dei suoi target finali. Lo Stato membro pubblica il regolamento interno del comitato di monitoraggio e tutti i dati e le informazioni condivisi con il comitato di monitoraggio online.

2. Lo Stato membro decide la composizione del comitato di monitoraggio e assicura una rappresentanza equilibrata delle autorità pubbliche competenti, degli organismi intermedi e dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 94, paragrafo 3, del regolamento UE [regolamento sui piani strategici della PAC]. Ciascun membro del comitato di monitoraggio ha diritto di voto. Lo Stato membro pubblica online l'elenco dei membri del comitato di monitoraggio. I rappresentanti della Commissione prendono parte ai lavori del comitato di monitoraggio in veste consultiva.

3. Il comitato di monitoraggio esamina in particolare:

(a) i progressi compiuti nell'attuazione del piano strategico della PAC e nel conseguimento dei target intermedi e finali;

(b) le problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC e le azioni adottate per farvi fronte;

(c) gli elementi della valutazione ex ante di cui all'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) [RDC] e del documento di strategia di cui all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) [RDC];

(d) i progressi compiuti nello svolgimento delle valutazioni, le sintesi delle valutazioni e l'eventuale seguito dato ai risultati;

(e) l'attuazione delle azioni di

comunicazione e visibilità;

(f) il rafforzamento delle capacità amministrative per le autorità pubbliche e i beneficiari, se del caso.

4. Il comitato di monitoraggio fornisce il proprio parere su:

(g) la proposta del piano strategico della PAC;

(h) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;

(i) le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione;

(j) il piano di valutazione e le eventuali modifiche dello stesso;

(k) eventuali proposte dell'autorità di gestione per la modifica del piano strategico della PAC.

Or. en

(cfr. formulazione dell'articolo 111 "Comitato di monitoraggio" del COM(2018)0392)

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Il tasso di adeguamento determinato a norma del presente articolo si applica soltanto ai pagamenti diretti di importo superiore a 2 000 EUR da concedere agli agricoltori nell'anno civile corrispondente.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. *La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, contemporaneamente al progetto di bilancio per l'esercizio N, le previsioni per gli esercizi N-1, N e N+1.*

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 22 – comma 2

Testo della Commissione

A norma dell'articolo 7, lettera b), la Commissione fornisce gratuitamente tali dati satellitari alle autorità competenti del sistema di monitoraggio delle superfici o ai fornitori di servizi autorizzati da tali organismi a rappresentarli.

Emendamento

A norma dell'articolo 7, lettera b), la Commissione fornisce gratuitamente tali dati satellitari alle autorità competenti del sistema di monitoraggio *e controllo* delle superfici o ai fornitori di servizi autorizzati da tali organismi a rappresentarli.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 22 – comma 4

Testo della Commissione

La Commissione può autorizzare enti specializzati a svolgere compiti relativi alle tecniche o ai metodi di lavoro connessi al sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento

La Commissione può autorizzare enti specializzati a svolgere compiti relativi alle tecniche o ai metodi di lavoro connessi al sistema di monitoraggio *e controllo* delle superfici di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c).

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per ciascun piano strategico della PAC sono effettuati pagamenti intermedi. Sono calcolati applicando il tasso di **partecipazione** per ciascun tipo di intervento alle spese pubbliche effettuate per tale intervento conformemente all'articolo 85 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento sui piani strategici della PAC].

Emendamento

1. Per ciascun piano strategico della PAC sono effettuati pagamenti intermedi. Sono calcolati applicando il tasso di **cofinanziamento** per ciascun tipo di intervento alle spese pubbliche effettuate per tale intervento conformemente all'articolo 85 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento sui piani strategici della PAC].

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

(a) l'importo incluso nella prima dichiarazione di spesa deve essere stato precedentemente erogato allo strumento finanziario e può ammontare fino al [25%] dell'importo totale del **contributo** del piano strategico della PAC impegnato negli strumenti finanziari nell'ambito del pertinente accordo di finanziamento;

Emendamento

(a) l'importo incluso nella prima dichiarazione di spesa deve essere stato precedentemente erogato allo strumento finanziario e può ammontare fino al [25%] dell'importo totale del **cofinanziamento** del piano strategico della PAC impegnato negli strumenti finanziari nell'ambito del pertinente accordo di finanziamento;

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 35 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) sono state effettuate secondo le

Emendamento

(b) sono state effettuate secondo le

norme applicabili dell'Unione, *o*

norme applicabili dell'Unione, *e*

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione, se durante la verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 52 constata che la differenza tra la spesa dichiarata e l'importo corrispondente all'output dichiarato è superiore al 50% e che lo Stato membro non è in grado di addurre motivi debitamente giustificati, **può adottare** atti di esecuzione intesi a sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30.

Emendamento

La Commissione, se durante la verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 52 constata che la differenza tra la spesa dichiarata e l'importo corrispondente all'output dichiarato è superiore al 50% e che lo Stato membro non è in grado di addurre motivi debitamente giustificati, **adotta** atti di esecuzione intesi a sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione **può adottare** atti di esecuzione che **stabiliscono** ulteriori norme sugli elementi dei piani d'azione e la procedura d'istituzione di tali piani. **Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.**

Emendamento

A tal fine la Commissione **adotta** atti delegati a norma dell'articolo 100, che **completano il presente regolamento stabilendo** ulteriori norme sugli elementi dei piani d'azione, **comprese in particolare una definizione di indicatori di progresso** e la procedura d'istituzione di tali piani.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione può adottare atti *di esecuzione* che *stabiliscono* ulteriori norme sugli elementi dei piani d'azione nonché la procedura d'istituzione di tali piani. *Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.*

Emendamento

La Commissione può adottare atti *delegati a norma dell'articolo 100*, che *completano il presente regolamento stabilendo* ulteriori norme sugli elementi dei piani d'azione nonché la procedura d'istituzione di tali piani.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Gli atti di esecuzione che determinano i pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, oppure i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30, tengono conto degli atti *di esecuzione* adottati in virtù *primo* comma.

Emendamento

Gli atti di esecuzione che determinano i pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, oppure i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30, tengono conto degli atti *delegati* adottati in virtù *del paragrafo 1, secondo* comma.

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. *È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento con norme sugli interventi o le misure per cui*

Emendamento

soppresso

gli Stati membri possono versare anticipi.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

In casi di emergenza, la Commissione può adottare atti *di esecuzione* per risolvere problemi specifici in relazione all'applicazione del presente articolo. *Tali atti di esecuzione possono derogare ad alcune disposizioni del paragrafo 2, ma solo nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario.*

Emendamento

In casi di emergenza, la Commissione può adottare atti *delegati mediante la procedura d'urgenza di cui all'articolo 100 bis* per risolvere problemi specifici in relazione all'applicazione del presente articolo.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 44

Testo della Commissione

Articolo 44

Emendamento

soppresso

Misure di informazione

1. La comunicazione di informazioni finanziata a norma dell'articolo 7, lettera e), ha in particolare lo scopo di contribuire a spiegare, attuare e sviluppare la PAC e a sensibilizzare il pubblico ai suoi contenuti e ai suoi obiettivi, ripristinare la fiducia dei consumatori a seguito di crisi attraverso campagne informative, informare gli agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle zone rurali, promuovere il modello agricolo europeo e aiutare i cittadini a comprenderlo.

Sono fornite informazioni coerenti, obiettive ed esaurienti, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono configurarsi come:

(a) programmi di attività annuali o altre misure specifiche, presentati da parti terze;

(b) attività intraprese su iniziativa della Commissione.

Sono escluse le misure derivanti da un obbligo legale e le misure che beneficiano di un finanziamento nell'ambito di un'altra azione dell'Unione.

Per l'esecuzione delle attività di cui alla lettera b) del primo comma, la Commissione può essere assistita da esperti esterni.

Le misure di cui al primo comma contribuiscono alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

3. La Commissione pubblica ogni anno un invito a presentare proposte nel rispetto delle condizioni del regolamento finanziario.

4. Le misure previste e attuate a norma del presente articolo sono

comunicate al comitato di cui all'articolo 101, paragrafo 1.

5. *La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo.*

Or. en

Motivazione

Trasferito all'articolo 6 bis (nuovo) mantenendo invariato il contenuto.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) se i lavori dell'organismo di certificazione sono svolti conformemente all'articolo 11 e *ai fini della* sezione 2 del presente capo;

Emendamento

(c) se i lavori dell'organismo di certificazione sono svolti conformemente all'articolo 11 e *alla* sezione 2 del presente capo;

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione adotta atti *di esecuzione* che *stabiliscono* norme sulla liquidazione dei conti di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione degli atti di cui al paragrafo 1, secondo comma e alla relativa attuazione, compreso lo scambio d'informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e le scadenze da rispettare.

Emendamento

La Commissione adotta atti *delegati a norma dell'articolo 100*, che *completano il presente regolamento stabilendo* norme sulla liquidazione dei conti di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione degli atti di cui al paragrafo 1, secondo comma e alla relativa attuazione, compreso lo scambio d'informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e le scadenze da rispettare.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 52 – titolo

Testo della Commissione

Verifica *di annuale* dei risultati

Emendamento

Verifica *semestrale* dei risultati

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 101, paragrafo 2.

Emendamento

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 101, paragrafo 2. ***Prima di presentare il progetto di atto di esecuzione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011, la***

Commissione informa lo Stato membro interessato della sua intenzione, dando a quest'ultimo la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di almeno trenta giorni.

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento con norme sui criteri per la giustificazione degli Stati membri interessati e sulla metodologia e i criteri di applicazione delle riduzioni.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione adotta atti **di esecuzione intesi a stabilire** norme sulle misure da adottare in relazione all'adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, e alla relativa attuazione, compreso lo scambio d'informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, la procedura e le scadenze da rispettare.

Emendamento

La Commissione adotta atti **delegati a norma dell'articolo 100, che completano il presente regolamento stabilendo** norme sulle misure da adottare in relazione all'adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, e alla relativa attuazione, compreso lo scambio d'informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, la procedura e le scadenze da rispettare.

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione valuta gli importi da escludere tenendo conto della gravità *delle carenze rilevate*.

Emendamento

2. La Commissione valuta gli importi da escludere tenendo conto della gravità *della non conformità constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo di infrazione, nonché del danno finanziario causato all'Unione. Essa basa l'esclusione sull'identificazione degli importi indebitamente spesi.*

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione adotta atti *di esecuzione intesi a stabilire* le misure da adottare in relazione all'adozione e attuazione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, compreso lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, le

Emendamento

La Commissione adotta atti *delegati a norma dell'articolo 100, che completano il presente regolamento stabilendo* le misure da adottare in relazione all'adozione e attuazione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, compreso lo scambio di

scadenze da rispettare, nonché la procedura di conciliazione prevista al paragrafo 3, comprese la costituzione, le funzioni, la composizione e le modalità di lavoro dell'organo di conciliazione.

informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, le scadenze da rispettare, nonché la procedura di conciliazione prevista al paragrafo 3, comprese la costituzione, le funzioni, la composizione e le modalità di lavoro dell'organo di conciliazione.

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano il livello di controllo necessario ad una gestione efficiente dei rischi.

Emendamento

Gli Stati membri assicurano il livello di controllo necessario ad una gestione efficiente dei rischi. *L'autorità responsabile costituisce il campione di controllo a partire dall'intera popolazione di richiedenti, comprendente, se opportuno, una parte scelta in modo casuale, al fine di ottenere un tasso di errore rappresentativo, e una parte basata sul rischio, che miri ai settori in cui il rischio di errori è più elevato.*

Or. en

Motivazione

Testo dell'articolo 59, paragrafo 2, del vigente regolamento orizzontale.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 61

Testo della Commissione

Articolo 61

Compatibilità degli interventi ai fini dei controlli nel settore vitivinicolo

Ai fini dell'applicazione degli interventi nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC], gli Stati membri assicurano che le procedure di gestione e di controllo applicate a tali interventi siano compatibili con il sistema integrato di cui al capo II del presente titolo per quanto riguarda i seguenti elementi:

- (a) il sistema di identificazione delle parcelle agricole;***
- (b) i controlli.***

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 67 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per quanto riguarda l'aiuto per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 63, paragrafo 2, e gli interventi attuati nell'ambito dei piani strategici nazionali della PAC, gli Stati membri impongono che la domanda sia presentata **con il metodo geospaziale** fornito

Emendamento

1. Per quanto riguarda l'aiuto per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 63, paragrafo 2, e gli interventi attuati nell'ambito dei piani strategici nazionali della PAC, gli Stati membri impongono che la domanda **geospaziale** sia presentata **utilizzando il modulo** fornito

dall'autorità competente.

dall'autorità competente.

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 70 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo e di sanzioni per l'aiuto di cui all'articolo 63.

Emendamento

Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo e di sanzioni per l'aiuto di cui all'articolo 63. ***Gli Stati membri, tramite gli organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, effettuano controlli amministrativi sulle domande di aiuto per verificare le condizioni di ammissibilità all'aiuto. Tali controlli sono completati da controlli in loco.***

Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 70 – comma 2

Testo della Commissione

I paragrafi 1 e 5 dell'articolo 57 si applicano mutatis mutandis.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 73 – comma 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

(a) forma, ***contenuto*** e modalità con

Emendamento

(a) forma e modalità con cui gli

cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione:

elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione:

Or. en

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 73 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) *caratteristiche di base e norme del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici di cui agli articoli 67 e 68.*

Emendamento

(b) *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 100, che completano il presente regolamento stabilendo le norme riguardanti il contenuto per trasmettere alla Commissione e mettere a sua disposizione i seguenti elementi:*

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 73 – comma 1 – lettera b – punto i (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(i) *le relazioni di valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici;*

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 73 – comma 1 – lettera b – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(ii) le misure correttive che dovranno essere attuate dagli Stati membri, di cui agli articoli 66, 67 e 68;

Or. en

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 73 – comma 1 – lettera b – punto iii (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii) caratteristiche di base e norme del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici di cui agli articoli 67 e 68.

Or. en

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 73 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 79 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

A norma dell'articolo **101** è conferito alla

A norma dell'articolo **100** è conferito alla

Commissione il potere di adottare atti delegati intesi a modificare le soglie di cui al primo comma.

Commissione il potere di adottare atti delegati intesi a modificare le soglie di cui al primo comma.

Or. en

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 84 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) possono decidere, secondo requisiti, norme, atti e campi di condizionalità in questione, di avvalersi dei controlli svolti nell'ambito dei sistemi di controllo applicabili al pertinente requisito, norma, atto o settore di condizionalità, purché l'efficienza dei suddetti controlli sia almeno pari a quella dei controlli in loco di cui alla lettera a);

Emendamento

(b) possono decidere, secondo requisiti, norme, atti e campi di condizionalità in questione, di avvalersi dei controlli svolti nell'ambito dei sistemi di controllo applicabili al pertinente requisito, norma, atto o settore di condizionalità, purché l'efficienza dei suddetti controlli sia almeno pari a quella dei controlli in loco di cui alla lettera a); **e**

Or. en

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 84 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

(d) stabiliscono i campioni per i controlli di cui alla lettera a) da eseguire ogni anno in base all'analisi dei rischi e includono una componente casuale provvedendo a che il campione copra almeno l'1% dei beneficiari dell'aiuto di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC].

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

L'articolo 84, paragrafo 3, lettera d), diventa articolo 84, paragrafo 4 (nuovo) con l'aggiunta della dicitura "Gli Stati membri".

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *Gli Stati membri stabiliscono i campioni per i controlli di cui al paragrafo 3, lettera a), da eseguire ogni anno in base all'analisi dei rischi, e includono una componente casuale provvedendo a che il campione copra almeno l'1 % dei beneficiari dell'aiuto di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC].*

Or. en

Motivazione

L'articolo 84, paragrafo 3, lettera d), diventa articolo 84, paragrafo 3 bis (nuovo) con l'aggiunta della dicitura "Gli Stati membri".

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 85 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *Gli Stati membri possono esonerare i beneficiari da sanzioni amministrative qualora l'importo dell'aiuto ricevuto in un anno sia pari o inferiore a 1 250 EUR e la superficie ammissibile sia inferiore a 10 ha.*

Or. en

3 bis diventa 4 nuovo.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 86 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In caso di ripetizione dell'inosservanza, la percentuale di riduzione è ***più alta di quella da applicare in caso di inosservanza per negligenza sanzionata per la prima volta.***

Emendamento

3. In caso di ripetizione dell'inosservanza, la percentuale di riduzione è ***pari al 10 % dell'importo totale dei pagamenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.***

Or. en

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 86 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In caso di inosservanza intenzionale, la percentuale ***di riduzione è più alta di quella applicata in caso di ripetizione*** di cui al paragrafo 3 e può arrivare fino all'esclusione totale dei pagamenti ed essere applicata per uno o più anni civili.

Emendamento

4. In caso di inosservanza intenzionale, la percentuale è ***pari ad almeno il 15% dell'importo totale dei pagamenti*** di cui al paragrafo 1 del ***presente articolo*** e può arrivare fino all'esclusione totale dei pagamenti ed essere applicata per uno o più anni civili

Or. en

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 90 – comma 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

(ii) la dichiarazione di gestione e i conti

Emendamento

(ii) la dichiarazione di gestione e i conti annuali degli organismi pagatori ***di cui***

annuali degli organismi pagatori;

all'articolo 10 bis, nonché i risultati di tutti gli audit e i controlli effettuati;

Or. en

(Nella proposta COM, riferimento all'articolo 8: organismi di coordinamento; nella nuova struttura degli organi di governance, riferimento al nuovo articolo 10 bis)

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 96 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri non pubblicano le informazioni di cui all'articolo 44, paragrafo 3, lettere a) e b) del regolamento (UE) .../... [regolamento RDC], se l'importo di aiuti ricevuti in un anno da un beneficiario è pari o inferiore a 1 250 EUR.

Emendamento

Gli Stati membri non pubblicano le informazioni di cui all'articolo 44, paragrafo 3, lettere a) e b) del regolamento (UE) .../... [regolamento RDC], se l'importo di aiuti ricevuti in un anno da un beneficiario è pari o inferiore a 1 250 EUR *e la superficie ammissibile è inferiore a 10 ha.*

Or. en

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 100 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 100 bis

Procedura d'urgenza

1. *Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.*

2. *Il Parlamento europeo o il*

Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 100, paragrafo 6. In tal caso la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Or. en

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 103

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 103

soppresso

Disposizioni transitorie

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 101 intesi a integrare il presente regolamento con deroghe e supplementi alle disposizioni di cui al presente regolamento, laddove necessario.

Or. en

MOTIVAZIONE

Il 1° giugno 2018 la Commissione europea ha adottato un pacchetto composto da tre proposte legislative per la riforma della politica agricola comune (PAC) 2021-2027, che comprende le norme in materia di "**Finanziamento, gestione e monitoraggio**" (regolamento (UE) 393/2018). Questo ampio pacchetto legislativo è stato inizialmente previsto per la fine del 2017. Il ritardo che si è verificato impone una scadenza ravvicinata coincidente con la fine del mandato sia del Parlamento europeo che della Commissione e crea quindi circostanze difficili per l'adozione da parte del colegislatore.

Il ritardo è stato causato anche da una proposta tardiva relativa al **quadro finanziario pluriennale 2021-2027** (QFP), presentata solo nel maggio 2018 (COM(2018)321), che stabilisce la dotazione finanziaria per la futura PAC. Lo stanziamento per la PAC ammonta a 365 006 milioni di euro per l'UE-27 (in stanziamenti d'impegno), il che rappresenta una riduzione del 5 % circa. Lo stanziamento per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) ammonta a 286,2 miliardi di euro, con una riduzione dell'1,1 %, mentre per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) i 78,8 miliardi di euro rappresentano una riduzione del 15,3 %, sempre rispetto allo scenario di riferimento. Tuttavia, se nel processo di adozione vengono apportate ulteriori modifiche sostanziali ai massimali di bilancio proposti, potrebbe rendersi necessaria anche una revisione della posizione del Parlamento, per cui la decisione finale sulla riforma della PAC è legata all'accordo finale sul QFP.

L'**architettura generale** del pacchetto PAC comprende tre relazioni: Il regolamento sul finanziamento e la gestione, il regolamento sui piani strategici della PAC, che riunisce sotto un unico ombrello due regolamenti distinti sui pagamenti diretti e sullo sviluppo rurale, e il regolamento sull'organizzazione comune dei mercati unici (OCM). A causa di sostanziali sovrapposizioni, il regolamento sui piani strategici e quello sul finanziamento e la gestione devono essere letti e votati insieme.

Per quanto riguarda la **base di conoscenze comprovate**, la valutazione d'impatto della Commissione manca ampiamente di risposte sulla questione fondamentale della semplificazione, evitando di fornire una quantificazione dettagliata della riduzione degli oneri amministrativi, che in realtà vengono trasferiti dalla Commissione agli Stati membri. Nel frattempo, la Corte dei conti europea ha fornito un'analisi dei risultati dell'attuale PAC, dimostrando che la componente "ecologizzazione" dei pagamenti diretti, pur se mossa da buone intenzioni, non ha raggiunto interamente i suoi obiettivi e ha dato luogo a un onere amministrativo significativo.

Il relatore ritiene che la relazione sul finanziamento e la gestione, in particolare, pur facendo parte del pacchetto di riforma della PAC, non possa essere considerata separatamente dall'approccio globale dell'UE ai fondi strutturali (fondi SIE) e innanzitutto dalla proposta di **regolamento recante disposizioni comuni (RDC)** che funge da regolamento "ombrello" per tutti i fondi pluriennali dell'UE. Sia il regolamento recante disposizioni comuni che il regolamento sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio fanno riferimento anche al quadro generale definito nel regolamento finanziario, che copre tutti i modelli di gestione (diretta, indiretta e concorrente) e fornisce le definizioni di base (compresa la governance) e le condizioni (compresi l'audit e il controllo). Il regolamento recante disposizioni comuni

contempla sia l'orientamento all'efficacia che l'orientamento ai risultati, la definizione di tappe fondamentali con un collegamento agli esborsi sulla base di indicatori di risultato e l'uso di opzioni semplificate in materia di costi, quali tassi forfettari, importi forfettari e costi unitari standardizzati, che il relatore ritiene siano strumenti vitali anche nella gestione del FEASR. Chiarisce altresì l'interconnessione tra l'iniziativa LEADER (finanziata dal FEASR) e le iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo dei fondi SIE.

Nella risoluzione del Parlamento europeo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" (P8_TA(2018)0224) del maggio 2017, che verte sulla comunicazione della Commissione avente lo stesso titolo (COM(2017)0713), le questioni chiave sollevate riguardano un sistema di governance semplice e trasparente, un modello di attuazione orientato ai risultati che funzioni correttamente e l'integrazione delle varie misure agroambientali e climatiche in una struttura coerente e semplificata.

La modifica sostanziale della nuova proposta di riforma della PAC, che il relatore considera positiva, è un passaggio dalla conformità ai risultati, trasferendo nel contempo molte più responsabilità dalla Commissione agli Stati membri, anche per quanto riguarda la gestione e i controlli, come indicato nel regolamento sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio.

Le **questioni chiave** del progetto di relazione del PE mirano pertanto a stabilire un quadro legislativo che consenta di migliorare l'attuazione di una gestione e di un controllo della PAC semplificati e modernizzati:

Sistema di governance: Il duplice obiettivo di una struttura semplice e completa è raggiunto attraverso una riorganizzazione quasi integrale del sistema proposto dalla Commissione, segnatamente chiarendo la struttura e le competenze delle ora più numerose istituzioni (organismo di coordinamento, comitato di monitoraggio) e specificando i loro compiti aggiuntivi (organismo di certificazione) al fine di garantire efficienza, trasparenza e responsabilità;

Obblighi di comunicazione: Il passaggio da un sistema di comunicazione basato esclusivamente sull'output (di carattere finanziario) a un sistema misto basato sull'output e sui risultati (performance) comporta la riduzione della supervisione della Commissione e l'aumento degli obblighi supplementari di comunicazione da parte degli Stati membri. Al fine di limitare l'inevitabile aumento dell'onere amministrativo (esame annuale dell'efficacia dell'attuazione), garantendo al tempo stesso la pertinenza e la qualità del nuovo sistema basato sui risultati (indicatori di risultato dell'attuazione), si propone un adeguamento del ciclo di comunicazione;

Riserva di crisi: Viene ripristinato il ruolo cruciale di un meccanismo di crisi adeguatamente finanziato, indipendente e ben mirato limitandone campo di applicazione alle sole crisi (nessun intervento sul mercato), consentendo nel contempo di ampliare la base di finanziamento sia nel quadro della PAC che al di fuori di essa e mantenendo il principio proposto relativamente ai riporti;

Sanzioni e controlli: La soglia di esclusione dalle sanzioni è ripristinata a 1 250 euro per beneficiario e fino a 10 ha di terreno ammissibile, come importante passo avanti verso la semplificazione per i piccoli agricoltori; nel contempo è rafforzata la necessità di controlli in loco basati sul rischio condotti dagli Stati membri; migliore disponibilità dei dati satellitari della Commissione per contribuire a migliorare i controlli; per ripristinare un certo grado di

armonizzazione, viene introdotto un sistema comune di aumento graduale del livello di sanzioni in caso di inadempienza ripetuta;

Servizi di consulenza aziendale: Si tratta di un elemento essenziale del sistema di attuazione della PAC e dovrebbe quindi rimanere nel regolamento orizzontale, insieme a norme più dettagliate per garantire l'accesso dei beneficiari in tutti gli Stati membri come condizione preliminare per una politica agricola moderna in tutta l'UE;

Controllo democratico: Le proposte contengono un enorme numero di deleghe di poteri, che saranno oggetto di decisione in una fase successiva e che era necessario rivedere e rielaborare onde mantenere un equilibrio tra le istituzioni.

Per quanto riguarda ***l'entrata in vigore*** delle proposte legislative una volta adottate dai colegislatori, è utile ricordare che ciò ha richiesto due anni di misure transitorie per lo scorso periodo di programmazione della PAC, senza tuttavia coincidere né con la fine del mandato del Parlamento e della Commissione né con l'introduzione di nuovi compiti e strutture. Per dare agli Stati membri il tempo di istituire i nuovi sistemi, si renderà quindi necessaria l'adozione in tempo utile di un atto giuridico globale che disciplini le necessarie disposizioni transitorie, in particolare il nuovo approccio basato sull'efficacia dell'attuazione.